



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
<b>625</b>	<b>22/04/2024</b>	<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>81</b>	<b>22/04/2024</b>

**OGGETTO: VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, PER APPLICAZIONE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2023.**

---

**IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009", come modificato dal D.Lgs. 126 del 10.08.2014 e dagli ulteriori decreti correttivi;

**VISTE:**

- la deliberazione giuntale n. 92 del 31.07.2023 di approvazione del D.U.P. 2024-2026;
- la deliberazione consiliare n. 52 del 14.09.2023 di presa d'atto del D.U.P. 2024 - 2026;
- la deliberazione giuntale n. 163 del 12.12.2023 di approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026;
- la deliberazione consiliare n. 76 del 20.12.2023 di presa d'atto della nota di aggiornamento al D.U.P. 2024 - 2026;
- la deliberazione consiliare n. 77 del 20.12.2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 e correlati allegati;
- la deliberazione giuntale n. 04 del 19.01.2024, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024 - 2026 parte finanziaria;
- la deliberazione giuntale n. 27 del 15.03.2024, relativa all'approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2024 - 2026;

**RICHIAMATO** l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, come modificato sostanzialmente dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, dall'art. 1 del D.Lgs. 126/2014 e dall'art. 9 bis del D.L. 113/2016, convertito dalla L. n. 160 del 07.08.2016 il

quale disciplina le variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione;

**RIPORTATI** i commi 1 e 2 del succitato art. 175, che testualmente recitano:

*"1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;*

*2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater";*

**RICHIAMATO**, in particolare, il comma 5-quater che dispone:

*"Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:*

*a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;*

*b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;*

***c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;***

*d) .....*";

**RICHIAMATO** l'art. 187, comma 3°, del citato decreto n. 267, il quale testualmente recita:

*"3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sè stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo*

*della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”.*

*3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.*

*3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

*a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*

*b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*

*c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;*

*d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.*

*L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.*

*3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.*

*3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.*

*3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate."*

**VISTE** le istanze di applicazione delle quote vincolate dell'avanzo presunto di amministrazione 2023, pervenute dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale, come di seguito rappresentate:

S	CAP	ART	EPF	OGGETTO	STANZIAMENTO ATTUALE (A)	MAGGIORI SPESE (B)	STANZIAMENTO OFINALE (D=A+B+C)	NOTE
S	1268	5	2024	POLIZIA MUNICIPALE: UTENZE E CANONI (Q.P.3009/E)	2.553,73	5.446,27	8.000,00	Applicazione Avanzo Vincolato - codice CUP : J99I23000240002
S	1268	9	2024	POLIZIA MUNICIPALE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	3.000,00	3.000,00	Applicazione Avanzo Vincolato - codice CUP : J99I23000240002
S	1266		2024	POLIZIA MUNICIPALE: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	2.000,00	2.000,00	Applicazione Avanzo Vincolato - codice CUP : J99I23000240002
S	1265		2024	POLIZIA MUNICIPALE: ACQ. BENI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	6.000,00	6.000,00	Applicazione Avanzo Vincolato - codice CUP : J99I23000240002
S	1199	27	2024	CENTRO ELABORAZIONEDATI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.000,00	2.116,23	33.116,23	Applicazione avanzo vincolato per C 2.116,23 verranno usati dagli informatici per manutenzione pulizia telecamere codice CUP : J99I23000240002

**RITENUTO** di accoglierle, considerato che sono rispettate le condizioni per ricorrere ad una variazione di bilancio ex art. 175, comma 5 quater, come precedentemente illustrato;

**DATO ATTO**, dunque, che si ravvisa l'opportunità di applicare una parte dell'avanzo presunto **vincolato** di amministrazione 2023, per l'importo complessivo di € 18.562,50, integralmente destinati al finanziamento di spesa corrente;

**VISTI** i prospetti contabili Allegato A) – parte entrata ed Allegato B) – parte spesa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DATO ATTO** che la variazione proposta consente il mantenimento del pareggio finanziario complessivo previsto dal D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., compresi i vincoli di destinazione delle varie entrate e sono rispettati i principi generali di bilancio;

**ATTESO** che la variazione di cui trattasi non altera gli equilibri di bilancio;

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 175, con le modifiche illustrate in premessa;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**DETERMINA**

**DI DARE ATTO** che le premesse illustrate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) **DI APPLICARE** una parte dell'avanzo presunto **vincolato** di amministrazione 2023, ex art. 175, comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 18.562,50, integralmente destinati al finanziamento di spesa corrente, come riportato negli allegati contabili;
- 2) **DI APPORTARE** al bilancio di previsione 2024-2026 le variazioni in premessa illustrate, il cui dettaglio viene riportato negli allegati A) e B) relativi, rispettivamente, alla parte entrata e alla parte spesa del bilancio triennale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) **DI DARE ATTO** che con successiva deliberazione si procederà a modificare il PEG finanziario 2024 – 2026.
- 4) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 193, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, con il presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio, di competenza e di cassa, per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA**  
(F.to Alessandra Boschi)



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
<b>625</b>	<b>22/04/2024</b>	<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>81</b>	<b>22/04/2024</b>

**OGGETTO: VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, PER APPLICAZIONE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2023.**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

Esecutiva il **22/04/2024**

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO RAGIONERIA  
F.to (Alessandra Boschi)

**Riferimento pratica finanziaria : 2024/629**



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
<b>625</b>	<b>22/04/2024</b>	<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	81	<b>22/04/2024</b>

**OGGETTO: VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, PER APPLICAZIONE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2023.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 23/04/2024 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 08/05/2024.

Comune di Tavagnacco, addì 23/04/2024



Il Responsabile della pubblicazione  
F.to Cosetta Antoniazzi

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.